

Altavilla Irpina lì 26.09.2024

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "C. CARUSO"-ALTAVILLA IRPINA
Prot. 0005487 del 26/09/2024
I (Uscita)

Alle Famiglie
Alle docenti e ai docenti
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Bacheca R.E. - Sito Web - Atti

CIRCOLARE N. 13

Oggetto: **Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola delle studentesse e degli studenti dopo malattia - Legge Regionale 25 luglio 2024 n. 13**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

comunica a tutte le componenti scolastiche che sul BURC n. 53 del 25 luglio 2024 è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25.07.24, che elimina l'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo un'assenza superiore ai cinque giorni, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518.

Si riporta testualmente, pertanto, di detta legge regionale l'art.9, comma 1 che stabilisce:« *Per agevolare la semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario nelle scuole della Regione Campania, è abolito l'obbligo di presentare certificati medici per il rientro dopo più di cinque giorni di assenza, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), eccetto quanto previsto da provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per contrastare le malattie infettive e contagiose secondo la normativa vigente*».

L'abolizione stabilita dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido.

Saranno, dunque, i genitori/esercenti responsabilità genitoriale degli studenti a giustificare l'assenza nel Registro elettronico e a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, familiari o diversi.

Si confida, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione e quindi di riammissione nella comunità scolastica, nell'esercizio personale del senso di responsabilità di ciascun genitore. Pertanto, si consiglia di non far rientrare le studentesse e gli studenti a scuola in condizioni di salute non idonee con sintomatologia ancora in corso.

Tanto al fine di prevenire la diffusione di malattie, di protezione dei soggetti vulnerabili e di promozione di un ambiente sicuro, in un'ottica di benessere della comunità scolastica.

Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza, i docenti si atterranno alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nella motivazione annotata nel registro elettrico.

Il docente coordinatore di classe curerà, in sede di scrutinio del primo quadrimestre e di scrutinio finale, il monitoraggio delle assenze di ciascun studente dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs.39/93